

ricare senza licenza con alcuno, che sia scomunicato, carcerato, e separato del consorzio degli'altri. Il Graduato, o Camerlengo se farà alcuna cosa proibita senza licenza dell'Abbate, come dare danaro in cambio del vestimento, vendere panni, o libri, o altre cose senza licenza essendo Monaco privato, mangiare fuora del Monastero senza licenza, tener poca cura degl'Infermi essendo Superiore: aprir lettere, che vadino, o venghino da' Prelati di nostra Congregazione, e da' Fratelli, se già non fossero con speranza di rati abizione.

De penis pro  
gravibus cul-  
pis.

A queste, ed altre simili colpe gravi, oltre alle pene tassate per le colpe leggierc, si può aggiungere la clausura del Monastero, e della Cella con la solitudine, e silenzio: Li digiuni diurni con l'astinenza dal vino: privare alla Mensa, ed al coro dal consorzio degli'altri, imponer genuflessioni baciari i piedi, ma i più giovanetti si possono alquanto con più aspre battiture correggere. Si può aggiungere la deposizione a tempo del proprio grado, o professione. Finalmente secondo le circostanze, che aggravano, o alleggeriscono l'errore, potrà il discreto Prelato apprestare al suddetto Infermo la congrua medicina, facendo differenza, quando il Delinquente liberamente confessa il fallo, e quando viene accusato, o convinto, imperochè a coloro, che spontaneamente, o alla prima domanda si accusano, e domandano perdono, si deve avere maggior compassione, e procedere con minore severità.

#### Delle Colpe più gravi.

De culpis gra-  
vioribus.

La colpa grave quale arriva a mortal peccato, e con fatto, e con detto esteriormente si manifesta, diventa più grave, quando è messa in uso, o commessa con disprezzo, e quando si piglia a difendere col far male, scusando il mal fatto, conciosiacosa, che l'Infermità tanto è più pericolosa, quanto meno l'Infermo la conosce, o più l'oculta. Similmente la colpa è più grave, quando non solo offende il Delinquente, ma porta agli'altri scandalo, dando occasione di bestemmiare il nome di Dio, e de' suoi Fedeli, che doveria in loro esser lodato.

Colui pecca più gravemente, che essendo capitolarmente stato ripreso dal suo Superiore di colpa grave, nondimeno per tutto un giorno stia contumace, ribelle, e disobbediente, e postola la debita riverenza ardisce contendere del pari col proprio Superiore. Quello, che non si vergogna alla presenza di tutti commettere un peccato mortale a tutti manifesto. Chi procura partirsi dall'obbedienza del Presidente, o in questo cerca l'altrui consiglio, e favore. Chi partecipa per lettera, favore, o ajuto con Ribelli della Religione, e Congregazione. Chi apertamente si muove contro il suo Prelato, avendo contro di quello fatto congiura, o altre cose degne di biasimo. Chi ricorre a Principi Secolari, o Ecclesiastici, non Superiori della Religione, per contravenire al Prelato, o per fuggire la debita pena, o perche il detto proceda con timore, acciò non si offervi così liberamente l'ordine della Congregazione, o per acquistare favori, e gradi, quasi che per forza, o per minacce. Chi per propria colpa, per non fare la debita penitenza si fugge dalla Congregazione, se fra due giorni tornerà, e questo s'intende so-

lamente la prima volta. Chi avendo commesso alcun fallo notorio, si parte dalla debita correzione, e ricorra a' Superiori, quando non ricorra per legitima appellazione. Chi essendo giustamente castigato dal Superiore, cerca per se, o per altri calunniarlo, infamarlo, o biasimarlo senza fondamento, chi tiene alcuna cosa nascosta, che sa essere proibita, e che sa, che il Prelato gliela torrebbe quando lo sapesse, e questo ha apparenza di proprietà, e quasi che di furto. Chi commette furto, benchè piccolo. Chi riceve alcuno alla Professione contro gli Statuti de' Santi Canonici, de' Concilij, e contro le Costituzioni, e la Regola. Chi procura di far ordinar quelli, li quali non intendono parlare latino, o che non fanno leggere. Chi opera con altri contro la castità; quantunque non vengano a compimento: Chi si allontana dal Monastero senza licenza per spazio d'una giornata, o esce dalla Provincia: chi infama con lettere senza nome, o con pitture, o nel muro, o divulga lettere infamatorie, inventate da lui. Chi infama con lettere sottoferite col proprio nome, eccetto però s'egli scrivesse a' Superiori, o persone di nostra Congregazione: chi è salzario in Giudizio. Chi con animo irato, o suadente Diabolo percuote leggermente alcuno de' Fratelli. Chi fa stampar alcuna opera senza licenza de' Superiori. Quelli, che fanno, o disfanno organi, o altre cose della Chiesa, o del Monastero, che fossero di pregio senza licenza de' Superiori, e consiglio de' Seniori: chi stia la notte in casa di Secolari in quei luoghi, ove sono Monasteri di nostra Congregazione: chi va a bagni, o stufe di Secolari senza licenza. Chi determina le cose più rilevanti del Monastero senza il consenso del Capitolo Conventuale: chi muta l'ordine del Breviario degl'offizj, delle Messe, e delle Cerimonie senza le debite licenze, e Decreto del Capitolo: chi ordina nel suo Convento Statuti contro la consuetudine, o contro le Costituzioni senza le debite permissioni. Ciascun Priore, o Decano, Ministro, Camerlengo, o Graduato, che procura ribellarsi, o far ribellare altri dal suo Prelato. Chi riceve alla Professione, o all'abito Professi d'altra Religione, e licenza alcuno di nostra Congregazione senza il Reverendissimo Padre Presidente. Chi fa, o lascia fare cose per le quali *ipso facto* è scomunicato. Chi impedisce, che i voti non vadino liberi in qualsivoglia elezione. Chi non riceve i Monaci della Congregazione, quali con licenza sono in viaggio. Chi apre le lettere, che vadano, o vengano dal Presidente.

A tali errori, pensate bene le circostanze s'impongano più gravi pene, come la Cella per Carcere, la solitudine, silenzio, e separazione da' Sacramenti, privare dell'abito a tempo, la pubblica disciplina, quale nondimeno sia l'estremo delle pene più gravi, stare inginocchioni in terra innanzi la Chiesa, Refettorio, Capitolo, stare a tempo in infimo luogo di Professione tra' suoi Compagni; la sospensione da tutti gl'offizj, la privazione di voce nel Capitolo Conventuale, e nel Capitolo Generale ancora, mentre, che stia in penitenza, la quale non s'imponga, nè si levi senza il consiglio de' Seniori, usando però discrezione secondo le circostanze sopradette.

De penis pro  
culpis gravio-  
ribus.

Delle

Dell'ordine, che s'ha da osservare nel  
castigare.

De culpis gra-  
vissimis.

Quello si chiama incorso in colpa gravissima, che non teme commetter delitti, e ricusa farne la penitenza: questo tale se da per se non si parte, si deve *servatis servandis*, scacciare dalla Congregazione adoprando il ferro della repulsa, secondo il precetto del Signore, cioè dopo tre volte sarà stato fraternamente avvisato, e corretto secondo la sentenza dell'Apostolo, che dopo la terza ammonizione dobbiamo schivare l'Eretico, poiche questo tale è impenitente, mentre dopo le discipline, le Carceri, e le comuni orazioni si mostra incorrigibile: e però affinché il morbo di questi non contamini il Grege del Signore, siano licenziati, o discacciati osservata però la forma prescritta da' Decreti Pontificij = *De Apostatis, & Ereticis*.

S'intenda in oltre reo di gravissima colpa, chi essendo convinto di alcun peccato, o avendo confessato, o essendo notorio, meriterebbe secondo la legge commune pene di sangue, o perpetuo confine, o deposizione, o degradazione.

Chi venisse convinto d'Eresia, rislettendo però, che la cognizione, e giudizio di tal delitto, si come di altri, che inducono sospizione di esso, s'aspetta al Supremo Tribunale della Sagra Inquisizione, di cui si devono leggere l'ordinazioni in pubblica mensa, o in Capitolo, come già vien prescritto in più Bolle Pontificie, e Decreti dell'istesso Santo Tribunale.

Chi è convinto di furto, e di dissipazione di Beni, di Adulterio, di Bestemmia, Simonia, d'Omicidio, di aver percosso il proprio Prelato, di Sacrilegio, d'incendio per far male, aver violentemente rotte porte, di ribellione, e separazione dalla Religione, di Bestialità, e contro natura. Quello ch'essendo stato ammonito tre volte capitolarmente, ricusa fare la penitenza regolare, cioè tassata dagli Statuti. Chi commette Simonia in ricevere all'abito, o professione, o all'orazioni. Chi sarà trovato essere eipresamente proprietario, cioè quello, che possederà beni Stabili, o entrate senza licenza, o beni Mobili di pregio, e valore in quantità notabile. Si è detto in quantità notabile perciocchè il poco nulla si estima, e per non dare occasione a malevoli di malignare. Chi rivela le cose udite in confessione. Chi la seconda volta fugge dalla Congregazione. Chi dà percosse deformi, e spesso.

De penis pro  
culpis gravis-  
simis.

A queste, oltre le predette pene si aggiunge, che il delinquente sia privo, ed inhabilitato a tutti gli gradi: stia nell'ultimo luogo tra tutti, sia sospeso da tutte le cose; e anco degradato; gli siano commessi gl'esercizj servili, gli sia assegnata la Carcere a tempo, o anco perpetua, e questa si aggravi, aggiungendo i ceppi, digiuni, flagelli, ed infamia perpetua. Si finalmente ogn'altra pena più grave, secondo la disposizione de' Santi Canonici, e delle Costituzioni Apostoliche, regolandosi sempre nel tassare le sopradette pene secondo la qualità del delitto. E perche la Carcere formale nella nostra Congregazione genera infamia, ed all'infami devono esser chiuse le porte alle dignità, però tal pena, siccome ogni altra maggiore di essa, non si dia mai senza il consiglio de' più vecchi, e l'autorità del Presidente.

Benchè sia lecito a' Regolari, pretermessa la forma, e strepito del giudicial rigore dell'umane Leggi, procedere alla Sentenza definitiva, nondimeno non è lecito ad alcuno giudicar altri contro quello, che vuole il giusto, ed onesto, e che richiede la legge naturale, e Divina, per il che affine che a nessuno sia mai fatto torto, o ingiuria, s'offervi sempre in tutti li luoghi, e da ciascuno l'equità, e giustizia talmente, che non sia mai giudicato alcuno, eziandio di cose leggerissime, se prima non s'ascolta, o intende da lui quanto ha fatto, o non fatto, detto, o non detto, e sempre si ricerchi il luogo suo alla difesa, se già il fallo non fosse talmente notorio, che non potesse in modo nessuno esser difeso, o scusato, altrimenti non si deve punire alcuno, se non ha da per se stesso confessato, o con testimonj sia stato convinto, e si proceda sempre con discrezione, e secondo le Regole della giustizia, e della Carità Religiosa.

Expōnitur or-  
do servandus  
quando pena  
interrogatur.

#### CAPITOLO XXIX.

Se si debbano di nuovo ricevere i Fratelli, che si partono dal Monastero.

De trina coti  
receptione.

Il Fratello, che per proprio vizio si parte o vero è cacciato dal Monastero, volendo ritornare, prometta prima ogni emendazione del vizio per il quale si parti; e così sia poi ricevuto nell'ultimo grado, accioche per questo si provi la sua umiltà. E se di nuovo si partirà sia in questo modo infino alla terza volta ricevuto. Ma dall'ora in poi sappia ogni via di ritornare dovergli esser denegata.

#### CAPITOLO XXX.

De' Fanciulli di minor età, come si debbano correggere.

Ogn'età, ovvero intelletto deve avere le proprie misure. E però quante volte li Putti, ovvero i Giovani di età (i quali non sono capaci d'apprendere quanto sia grande la pena della scomunica) commettono alcun delitto. Questi tali siano afflitti con gran digiuni, ovvero raffrenati con aspre battiture, accioche s'emendino.

Corporis affli-  
ctatione coe-  
rigantur.

#### CAPITOLO XXXI.

Del Cellerario del Monastero.

Il Cellerario del Monastero sia eletto d'essa Congregazione, sayio di maturi costumi, sobrio, non molto mangiatore, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non tardo, non prodigo, ma che tema Dio. Il quale a tutta la Congregazione sia come Padre: Abbia cura di tutte le cose; niente faccia senza comandamento dell'Abbate: Offervi le cose a se imposte. Non contristi li Fratelli. Se alcun Fratello gli domandasse alcuna cosa non ragionevole, non lo contristi, sprezzandolo, ma ragionevolmente, e con umiltà gli neghi quello, che malamente domanda. Custodisca l'anima sua ricordandosi sempre di quel precetto dell'Apostolo = Che chi avrà ben ministrato, si acquisterà buon grado.

De Cellerario  
ejusque munere.



Con ogni sollecitudine abbia cura degl'Infermi, de'Fanciulli, de'Forestieri, e de'Poveri, sapendo, che di tutti questi senza dubbio è per dover renderne ragione nel dì del Giudizio. Di tutti li Vasi del Monastero abbia cura, e d'ogn'altra sostanza, come fossero Vasi Sagrati dell'Altare. Non stimi di cosa alcuna doverli fare poco conto, non attenda all'avarizia, e anco non sia prodigo, nè dissipatore della sostanza del Monastero, ma ogni cosa faccia misuratamente, e secondo il commandamento dell'Abbate.

Sopra tutto abbia umiltà, ed a chi non ha da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta, perche è scritto: Il buon parlare avanza ogni gran dono. Abbia sotto la sua cura tutte le cose a se imposte dal suo Abbate, e non presume, nè s'impacci di quelle, le quali gli proibirà senza alcuna alterezza, o tardanza, dia alli Fratelli l'ordinata provisione del vivere, accioche non si scandalizzino, ricordandosi secondo il parlare Divino qual pena meriti chi scandalizzerà uno de'piccolini. Se la Congregazione farà maggiore, siangli dati Compagni, da i quali ajutato, ancor'egli con buono, e quieto animo adempì l'officio a se commesso. All'ore competenti si diano quelle cose, che s'hanno a dare, si domandino quelle cose, che si devono domandare, di maniera che niuno nella Casa di Dio si perturbì, o si contristi.

Dichiarazione del Cap. XXXI.

De Camera-rio, & Scriba.

Ordiniamo, che in qualunque Monastero il Presidente, e Definitori facciano un Camerlengo, al quale il Capitolo speciale del Monastero elegga, e dia uno Scriba, ordinando, che i Prelati non vadino a fiera, a'mercati, ne compariscano in giudizio di liti, se non per urgenti cagioni, nè pollino spendere nè per se, nè per i Monaci, nè per il Monastero cosa alcuna, ma tutto s'appartenga al Camerlengo, quale vogliamo, che sia tenuto obbedire in ogni cosa il Prelato, e ordiniamo, che il detto Camerlengo non dia danari, nè a'Prelati, nè a'Monaci, se non per causa de'viaggi, facendo nondimeno ogni cosa secondo il consiglio, e commandamento del Prelato.

Ordiniamo ancora, che detto Camerlengo abbia un Giornale, nel quale scriva tutte le spese, ed entrate quotidiane così de'danari, come d'ogn'altra cosa, che gli viene, o esce dalle mani, qual Giornale sia tenuto dare ogni due giorni allo Scriba, e ogni volta, che glielo domanderà, qual Scriba dovrà spogliare detto Giornale, ponendone le partite distinte a'Libri Magistrali a'luoghi loro, ed il Camerlengo li faccia annunciare tutte le partite a'luoghi debiti, talmente, che separatamente si possa vedere l'entrata, e l'uscita, debiti, e crediti, e tutti gl'altri conti, com'è solito, e se accaderà che detto Scriba sia meno del bisogno intorno a ciò perito, il Camerlengo sia tenuto di giorno in giorno ammaestrarlo, accio non faccia errore alcuno, il che se accaderà, farà di tale errore il Camerlengo imputato, per non averli caritativamente insegnato. E ordiniamo, che il Camerlengo una volta il Mese alla presenza di tutti i Monaci legga tutte le partite di quel Mese lasciando poi in mano del Prelato, e Seniori li Libri, accio pollino rivederli, ed approvarli, sottoscrivendoli. Ordiniamo, che detto Camerlengo distintamente tenga conto nel suo Giornale

nale di tutte le spese fatte per se, e per il suo Prelato in quel Mese, e contrafacendo a quanto sopra, mangi pane, e acqua una volta, ed il dì seguente debba render tali conti, e se accaderà, che non soddisaccia in render conto, se li duplichi la pena del continuo, fino a che averà soddisfatto.

Accio li Monasterj non vengano sopra le loro forze agravati, ordiniamo, che nessun Prelato, o Camerlengo possa, o debba fare commissioni, nè torre depositi, nè pigliare in prestito senza licenza espressa del P. Generale, come nella prima parte di queste Costituzioni al Cap. 39. a cui s'abbia riflesso. E quando colla debita licenza debba prendere imprestito &c. Ordiniamo, che detto Camerlengo scriva chiaramente il credito da chi piglierà imprestito il denaro, ancorche lo volesse subito rendere ponendo la partita, il giorno, il nome, Mese, ed anno, e bisognando creare tal conto a'Libri Magistrali, s'osservi lo stesso, significando, che se si trovaranno accattati senza le dette condizioni, e clausole, o si troverà rilevar l'uscita più dell'entrata, e non apparisca, onde vengano detti danari chiaramente, come sopra, il Camerlengo sarà giudicato proprietario, e perderà detto danaro, che non apparirà chiaramente, come s'è detto.

Si proibisce tanto più a chi si sia Monaco il far mercanzia contro il divieto, e Breve di Urbano VIII. sotto li 22. Febbraro, e di Clemente IX. sotto li 17. Giugno 1670. Ordinando in oltre l'esatta, e puntuale osservanza del Decreto de rebus Regularium non alienandis, fatto sotto il medemo Urbano VIII. alli 7. di Settembre 1624.

Ed accio le sostanze del Monastero siano ben custodite, ordiniamo, che le Chiavi del Grano, Vino, ed Oglio, ed altre robbe, quali s'hanno da vendere per mano del Camerlengo, non sian tenute da lui, ma s'osservi quanto nel precitato Cap. 39. si descrive, e commanda in tal particolare da' Sommi Pontefici Clem. VIII. ed Alessandro VII. ne'loro Decreti, ma le vendite, e compre sian fatte dal Camerlengo solamente.

C A P. XXXII.

De'Ferramenti, ed altre cose del Monastero.

Circa la sostanza del Monastero in ferramenti, o Vestimenti, o qualsivoglia altra cosa, provveda l'Abbate li Fratelli (della Vita, e costumi de'quali sia sicuro), e secondo, che giudicarà esser utile ad essi, ciascuna di dette cose consegnì accioche da loro siano custodite, e raccolte. Delle quali tutte cose tenga l'Abbate un Inventario, accioche succedendo li Fratelli uno all'altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà, e che cosa riceve. Ma se alcuno sporcamente, o negligen-temente tratterà le cose del Monastero, sia ripreso, e non si emendando sia sottoposto alla correzione della Regola.

Dichiarazione del Cap. XXXII.

Ordiniamo, che il Prelato, poiche sarà giunto al Monastero, tra quindici giorni assolva tutti li Ministri, Offiziali, Manuali, e di nuovo istituca quelli stessi, o altri, e vegga gl'Inventarij

Nonnulla interdicuntur Prelato, Camerario, & Monachis.

Urb. VIII. 22. Febr. 1616. Clem. IX. 17. Junii 1670. Urb. VIII. de reb. Reg. non alien.

De Custodi-erum Monasterii.

De munere novi Praesulis, ubi de Inventariis rerum Monasterii.

tarj di chi esce, o entra nell'Offizio, abbia appresso di se un Libro nel quale s'iano gl'Inventarij di tutte le cose del Monastero, e due volte l'anno almeno co'Seniori vegga diligentemente, in che modo le robbe del Monastero siano tenute da' Ministri, cioè circa la Festa d'ogni Santo, e Pasqua di Resurrezione, massime quando hà da andare a Capitolo, e ammonisca i negligenti, o vero li privi d'Offizio, ma non proceda alla privazione senza il consiglio de'Seniori, e se il Prelato non rivedrà due volte almeno l'Inventarij, ovvero privarà alcuno dell'Offizio a sua volontà, senza causa, o senza consiglio de'Seniori, dica li sette Salmi inginocchioni in Refettorio, e denunziato al Presidente, e Visitatori, sia punito a loro arbitrio.

De Inventario rerum Cellarum.

Abbia ancora il Prelato l'Inventario di ciò, che si trova in qualunque Cella, Libri, Vasi, Lucerne, o qualunque altro fornimento di Camera, nessuno ardisca senza sua licenza portar via, o dare, o cambiare cos'alcuna, ma cambiando Cella, o Monastero, non lo possa fare, se prima non sia consegnato ciò, che per Inventario gli sarà stato consegnato, etrovandosi in colpa ne sia castigato, cioè mangi pane, ed acqua, nondimeno rimetta quanto avrà levato.

De custodia, & libro Inventariorum, scripturarum, & librorum.

Gl'Istromenti, Scritture, e Libri del Convento siano custoditi in luogo sicuro dal fuoco, e ogni pericolo dal Camerlengo, o Scriba. E ordiniamo, che in ciaschedun Monastero, quanto prima si potrà, si proveda un Libro di carta buona, nel quale si scrivino tutti gl'Istromenti, e cose memorabili, che si faranno, ovvero son passate appartenenti al Convento.

De libro honorum habitum, & pretiosorum.

Similmente si facci un altro Libro nel quale siano stati tutti li Beni immobili, con suoi confini, e misure, e per qual ragione siano del Monastero. Nel medemo Libro si scrivino i Beni mobili preziosi appartenenti alla Sagristia, o Monastero, benchè questi medemi fossero nell'Inventario. Nè ardisca alcun Prelato, o Monaco simili cose torre, vendere, donare, o cambiare, e s'alcun Monaco errarà in questo, sia come di furto punito dal suo Prelato, e forzato in qualunque modo nel vitto, o vestito a soddisfare. Ma se il Prelato tal cose mandarà male, o farà contro al dett'Ordine, tante volte mangi pane, ed acqua in Refettorio, e di più sia punito secondo il delitto del Presidente, e Visitatori, ed egli ancora sia forzato a risarcire.

De Privilegiis, & Scripturis.

Li Privilegi dell'Ordine Nostro, e di qualunque Monastero, e le pubbliche Scritture, nelle quali si contengano le maggiori cose della Congregazione si conservino in Fiorenza ne' nostri Monasterj, e in Lombardia a Bergamo, ma le copie, e transfunti, li Privilegi, e Scritture appartenenti a qualunque Monastero si tenghino dal Prelato di quel luogo con diligenza, e accioche li Monasterj, e luoghi nostri per povertà, o per la possanza della Parte contraria, non habbino a perdere le loro ragioni. Ordiniamo che qualunque volta le Liti saranno ridotte alla Corte di Roma, o che il Monastero sia impotente a sostenere tal peso, allora il Procuratore Generale dell'Ordine deputato a Roma spenda quello, che farà di bisogno, e il Depositario gli ministri secondo la necessità, ed il Prelato di quel Monastero notificati al Presidente, e Visitatori il suo bisogno, accioche si possa fare la

De impensibus pro litibus.

debita provisione. Ed il medemo ordine s'offervi qualunque volta li nostri luoghi, o per povertà, o possanza, e favore degl'Avversarij ingiustamente vengano a perdere le loro ragioni in qualunque Corte, che allora siano ajutati dal pubblico, e segnifi ogni spesa fatta, accioche quando quel luogo venga a miglior fortuna, renda alla Congregazione, che l'ha sovvenuto nella sua necessità. E nessun Prelato, o Ministro ardisca senza consiglio de'Seniori muovere Piate, o Liti, e poi si consulti prima col Procuratore, ed Avvocato; e se fosse Lite, onde ne procedesse perdita di Monasterj, o Professioni, si notifici al Presidente, e Visitatori.

C A P. XXXIII.

Se li Monaci debbano avere alcuna cosa propria.

Sopra tutto il vizio della Proprietà deve essere dalle radici estirpato dal Monastero, di modo che nessuno presume nè di dare, nè di ricevere alcuna cosa senza il commandamento dell'Abbate, nè avere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, ne Libro, nè tavolette, nè stile, ma niente totalmente, non essendo nè anco lecito a' Monaci, avere li propri corpi, nè la volontà in potestà propria, ma tutte le cose a loro necessarie, le devono sperare dal Padre del Monastero, nè cosa alcuna sia loro lecita d'averla, la quale non gl'abbia dato, o vero permesso l'Abbate. E tutte le cose a tutti siano comuni, com'è scritto, nè alcuno presume di dire alcuna cosa esser sua: se alcuno si troverà dilettersi di questo pessimo vizio, sia ammonito la prima, e la seconda volta, e non si emendando, sia sottoposto alla correzione.

Nihil propriū Monachi habere debent.

Dichiarazione del Capitolo XXXIII.

Ove la Santa Regola dice (dalle Radici) Perche il P. S. Benedetto vuole, che il vizio della Proprietà si estirpi da fondamento, e per più esattamente obbedire a' decreti del Sacro Concilio di Trento in custodire il voto della povertà Monastica, si commanda, che nessuno di nostra Congregazione, benchè Superiore possa avere, o possedere, come proprij, nè pure a nome del Convento beni immobili, e mobili, o denari, o entrate, o censi, o limosine di Prediche, o di Messe da celebrarsi nella propria Chiesa, o altrove, o propine di lettere, nè altro benchè per qualsiasi lecita industria, o fatica, o cagione, o nome l'abbia acquistato, etandio, che fossero sussidj de'Parenti, Doni, Legati, o Carità di persone pie, ma tutto quello, che il Monaco in qualsivoglia modo acquista acquisit Monasterio, e perciò lo deve subito consegnare al Superiore, e incorporarlo; e confonderlo coll'altra robba, rendite, danari, e entrate del Monastero, a finche se ne possa comunemente somministrare a tutti il vitto, e vestito.

Quam exacto separatis votum servandum.

Clem. VIII. nu. 3. 6. Quo pro Rcf. Reg. ul.

Non sia lecito a Superiori, chiunque si siano, concedere a' loro sudditi, nè a veruno di questi alcun bene stabile, benchè a nome, o d'uso, o d'amministrazione, o di comenda, deposito, o custodia, ma di quanto farà loro concessio per suo bisogno non vi sia, chi pretenda possederlo, o servirsi come cosa propria. I Traf-gressori di tutte, e ciascuna delle sudette inibizioni

Num. 4.

Num. 5.



Num. 6. Num. 7.

zioni non solo incorreranno nelle pene dal detto Sagro Concilio prescritte, ma in altre ancora molto più gravi da imponersi ad arbitrio de' Superiori, nè qualsivoglia licenza, o dispensa de' Superiori sia bastante a salvare chi posseda beni mobili, o immobili, sicche non incorrano ipso facto nelle colpe, e nelle pene tassate dal medesimo Concilio, benchè gl'istessi Superiori fossero di parere di potere in ciò dispensare, a' quali vogliamo con il Sommo Pontefice Clemente VIII., che non si presti fede.

Ex communi proventu necessaria Monachis suppeditentur. Num. 8.

Quanto si ricerca per il vestire de' Monaci, e per mobiliare le loro Camere, si provvegga col danaro publico, e tutto sia onninamente uniforme, e conveniente allo stato di povertà, che professano in guisa che non s'ammetta veruna cosa di superfluo, nè se gli manchi al necessario.

Le vesti, o panni si lani, come lini de' Padri, e ogn'altra suppellettile si porti in qualche luogo comodo del Monastero, e quivi diligentemente si custodisca da uno, o più deputati a tale ufficio, acciò ad arbitrio del Superiore se ne possa dispensare a ciascheduno secondo l'occorrenza.

Num. 9.

Num. 10. Vita communis in mensis servanda.

Ognuno etiandio i Superiori di qualsivoglia condizione s'iano alla mensa commune, al medesimo pane, vino, e companatico, se non fossero impediti per infermità, nè sia loro lecito usare per proprio cibo cose singolari, e chi trasgredisse non abbia in quel giorno per suo alimento, che pane, ed acqua.

Vita communis Superiorum. Num. 11.

Tutti i Superiori ne meno escluse il medesimo Generale, che a cagione delle loro cariche godono maggiori proventi, procurino far notare con distinzione, e fedelmente in un libro particolare la loro entrata, e uscita, la quale non s'impieghi in altro, che in cosa necessaria per il loro officio, e occorrendo, che devano dimorare in qualche Monastero, mettano quivi in commune quella somma di danaro bastante per gl'alimenti loro, e di chi viene in loro compagnia secondo il prescritto della Regola, e Costituzioni.

Clem. VIII. num. 12.

Vetatur Presbiteris ministratio, & distributio ciborum Monasteriis.

Si proibisce a Superiori locali l'amministrare beni, e dispensar robba, o danari, o entrate del loro Monastero, tanto a nome proprio, che del Monastero. Ma ciò si aspetti a tre Padri del medesimo Monastero, come si è detto nel Cap. 39. della prima parte, ove pure si descrive quanto Clemente VIII. commanda circa la loro incumbenza al numero 13.

Num. 13. Decreta Congregationis super Reg.

Oltre li sopradetti decreti di Papa Clemente VIII. Si commanda avere la dovuta riflessione e la più esatta osservanza di quelli emanati recentemente dalla Sagra Congregazione sopra la disciplina Regolare per ordine della sel. memor. del Sommo Pontefice Innocenzio XII. in specie di quello dato sotto il dì 18. Luglio 1695. in cui gl'obbedienti s'avvalorano con la promessa del premio, e i trasgressori minacciano colla severità del castigo con quelle parole = Sciant vero Superiores eos, qui profata omnia sedulo, ut par est, adimplere curaverint, specialem a Sanctitate Sua, & Sede Apostolica inuitos gratiam, & protectionem, atque in iis precipue, quæ ad antedictam observantiam stabilendam pertinent favorem omnem, & auxilium experturos. Qui vero e contra negligentes, aut (quod absit) contumaces reperti fuerint, gravibus poenis pro-

modo culpæ, & etiam privationis officiorum, ac perpetuæ inhabilitatis ad ea, aut alia imperferum obtinenda, puniendos fore.

CAPITOLO XXXIV.

Se tutti egualmente debbano ricevere le cose necessarie.

Siccome è scritto, si divideva a ciascuno, secondo, che faceva di bisogno, dove noi nondiciamo, che nel Monastero sia accezione di persone (il che non piaccia a Dio) ma considerazione dell'infermità. Di maniera che, chi ha bisogno di manco ringrazii Dio, e non si contristi, e chi a bisogno di più, s'umili per l'infermità, e non si insuperbisca per la misericordia, e così tutte le membra faranno in pace. Sopra tutto il male della mormorazione, per qualsivoglia causa, in alcuna quantunque piccola parola, o segno non apparisca. E se alcuno sarà trovato in questa colpa, sia punito di grave pena.

Uti nutrimenta penitus damnatur.

CAPITOLO XXXV.

Delli Settimanarij della Cucina.

Li Fratelli così servono l'uno, all'altro, che nessuno sia scusato dall'officio della Cucina, salvo che per infermità, o per occupazione in cosa di maggiore utilità, perche da questo maggior mercede s'acquista. Alli deboli siano procurati ajuti, accioche non facciano questo con tristezza, ma tutti abbiano ajuto secondo il modo della Congregazione, e posizione del luogo. Se la Congregazione sarà maggiore, il Cellarario sia scusato della Cucina, e così se altri (come abbiamo detto) fossero occupati in cose di maggiore utilità tutti gl'altri con carità si servono l'uno all'altro.

Quisque Fratrum per hebdomadam in cucina ministrat.

Quello, che deve uscire dalla Settimana il Sabbato netti il tutto, lavando li panni, con i quali i Fratelli si rasciugano le mani, e li piedi, così quello, che esce di Settimana, come quello che entra lavino li piedi a tutti. E riconoscigno li vasi del loro esercizio mondi, e sani al Cellarario, il quale Cellarario similmente gli consegnino a quello, che entra, accioche sappia, che cosa dà, e che cosa riceve. Li Settimanarij un'ora innanzi alla Refezione, piglino oltre la loro parte ordinaria, un poco di pane, e alquanto di bere, accioche allora della Refezione servino alli Fratelli loro senza mormorazione, e grave fatica, ma ne i giorni solenni aspettino infino, che hanno dette le Messe, li quali Settimanarij così quelli, che entrano, come quelli che escono, la Domenica subito finito in coro le Laudi, si gettino a piedi di tutti li Fratelli dimandando, che sia pregato per loro. Quello che esce della Settimana dica questo verso: *Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me*, e ciò detto tre volte, uscendo pigli la benedizione. E quello, che entra seguiti, e dica: *Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina*, e replicato detto verso tre volte, uscendo pigli la benedizione, ed entri al suo officio.

Dichiarazione del Capitolo XXXV.

Dove dice (scusato) dichiaro tutti li seniori essere scusati, come il Cellarario per esser questi occupati in altro impiego per profitto del Monastero, e per le cose spirituali, ed educazione di

Seniores omnes, ac Cellararius a cucina eximuntur.

De Ministris Refectorii, alique.

ne di più giovani, e però a questi sia bene di servire quelli nelle cose temporali.

Dove dice (innanzi alla Refezione) dichiaro, che non solo i Refettorari, ma il Lettore della prima mensa, e tutti quelli, che nel tempo della medesima sono occupati, e devono mangiare alla seconda tavola, possano fare colazione innanzi quando portano pericolo di patire, eccetto, che ne' giorni di digiuno di precetto, ma quanto alla quantità, e qualità si osservi la Santa Regola, che dice = *singulos biberes, & panem*, cioè poco pane, e poco vino.

Dove dice (se li gettino a' piedi) dichiaro, che siano genuflessi avanti l'Abbate, e facendo la consuetudine si dicano i versetti, e le orazioni solite poste nel Breviario Monastico.

CAPITOLO XXXVI.

De i Fratelli Infermi.

Uti de usu Balnearum, & usu carniu.

Avanti d'ogni cosa, e sopra tutte le cose, si deve aver cura degl'infermi così sia a loro servizio, come a Cristo, come in verità gli si serve, perche lui proprio disse. Io fui infermo, e voi mi visitaste. E tutto quello, che faceste a uno di questi miei minimi, faceste a me, ed anco dall'altra parte essi infermi considerino, che a loro si serve ad onore di Dio, e non contristino gli Fratelli, che gli servano colle loro superfluità. Li quali però pazientemente si devano sopportare, perche da tali s'acquista più copiosa mercede. L'Abbate dunque abbia grandissima cura, che in nessuna cosa circa loro sia commessa negligenza, alli quali Fratelli infermi sia deputata una Camera da per se, ed un servitore, che tema Dio, e che sia diligente, e sollecito.

L'uso de' bagni sia offerto agl'infermi quante volte fa di bisogno, ma alli sani, e massimamente alli giovani sia più difficilmente concesso, similmente il mangiar della carne sia concesso agl'infermi, e al tutto deboli, accioche si riabbino, ma poiche faranno migliorati secondo il solito s'astenghino della carne. Ed abbia l'Abbate grandissima cura, che gl'infermi nè da Cellarari, nè da servitori siano disprezzati, imperoche ciò, che si fa di delitto da Discepoli a lui è imputato.

De loco pro infirmis, de Balneo, & Sacramentis.

Dichiarazione del Capitolo XXXVI. Oltre l'infermaria publica, nella cura della quale il P. Generale avrà ogni considerazione, che non vi manchi cosa alcuna per la necessità, e commodità degl'infermi ordiniamo, che in qualunque Monastero sia la sua stanza deputata a tale effetto, in cui siano letti di piuma, camino, aquajo, coltelli, cucchiari, forchette, vasi, instrumenti per gl'infermi, e alla predetta stanza siano trasferiti i Fratelli ammalati, e con loro, secondo il consiglio de' Medici si dispensi il mangiare carne, e l'altre osservanze Regolari, ma se l'infermità parrà di maggiore importanza, secondo il parere de' Medici, saranno portati gl'infermi alla publica Infermeria, e nessuno Infermo pigli consiglio, o medicina da guardia da altri Medici, che da quelli, che sono mandati dalla Congregazione, se non pareffe diversamente al Prelato, altrimenti dica i sette Salmi quante volte avrà contrastato.

Dove dice (l'uso de' bagni) Bagni, e lavandenti dentro al Monastero secondo il consiglio del

Medico, il Prelato facilmente conceda a ciascuno, ma alli bagni publici non si permetta a veruno l'andarvi, se non per grave infermità, e col consiglio di più Medici, e di più colla licenza del Definitorio, ovvero se fosse pericolo nell'indugio del Presidente, e Visitatori, e allora se gli assigni un compagno, il quale faccia le spese, e sia timorato di Dio, e come Guardiano atto a custodire la sanità della mente dell'infermo, e acquistagli quella del corpo.

Ordiniamo ancora che gl'infermi abbino cura molto più della sanità spirituale, che corporale, e però abbino somma premura della Confessione, e di tutti gl'altri Sacramenti, e però vogliamo per ogni buon rispetto, che i servitori degl'infermi per quanto è possibile siano Monaci, o almeno converti.

CAPITOLO XXXVII.

De i Vecchi, e de' Fanciulli.

Ancorche per se stessa la natura umana si pieghi, e si muova a misericordia in verso queste età de' Vecchi, e de' Fanciulli, nondimeno l'autorità della Regola, è bene che a' loro bisogni provveda. E per tanto sia sempre in essi considerata la loro imbecillità, e debolezza, e in niun modo negli alimenti, e nel loro vivere sia con essi osservato il rigore, e strettezza della Regola, ma si abbia intorno al loro bisogno pietosa considerazione, e prevenghino l'ore Regolari.

In his rigor regule tenuerandus est.

CAPITOLO XXXVIII.

Del Settimanario Lettore.

Alle mensè de' Fratelli, quando mangiano, non deve mancare la lezione, nè quello, che a caso avrà preso il libro, abbia ardire di leggerlo in quel luogo, ma chi ha da leggere tutta la Settimana, entri la Domenica. Il quale Lettore, dopo la Messa, e Comunione dimandi umilmente a tutti, che sia pregato per lui, accioche Iddio tolga via da lui ogni spirito di elazione, e di superbia, e dicasi nell'Oratorio questo verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: *Domine labia mea aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam*, e così presa la benedizione entri a leggere, e sommo silenzio sia tenuto a mensa, di maniera che non vi si oda voce d'altri, che di solo quello, che legge, e le cose, che sono necessarie a quelli, che mangiano, e bevono, così si porghino i Fratelli l'un l'altro, che niuno abbia bisogno di chiedere alcuna cosa; e se pure sarà bisogno d'alcuna cosa, sia domandata più presto per suono di qualche segno, che per voce, nè quivi presuma alcuno di domandare della lezione, ricercare di alcuna altra cosa, accioche non si dia occasione di ragionamento, salvo se il Superiore non volesse dire alcuna cosa brevemente per edificazione. Il Fratello Settimanario, prima che cominci a leggere prenda il misto per la Santa Comunione, e accioche non gli sia forse grave sostenere il digiuno, e dopo mangi con li Settimanarij della Cucina, e altri servitori. Li Fratelli non leggano, o cantino per ordine, ma quelli, che siano atti ad edificare quelli, che ascoltano.

De lectore hebdomadario mensis.

Dichiarazione del Capitolo XXXVIII.

S'osservi la consuetudine, che i Seniori fanno essenti, e tutti quelli, che sono di quarant'anni,

De Lectoris mensis, & libris legendis.



ni, e li Giovani leggano alla mensa, e si faccia Forazione per loro nella forma posta nel nostro libro degli Offizj de' Santi Vallombrosani, e alla seconda mensa non manchi la lezione, e nel fine della mensa il primo, che avrà finito di mangiare, o a chi commanderà il Prelato, legga la Regola volgare, e Costituzioni, o il Catechismo, o altro libro spirituale, e fatto il segno, il primo Lettore cessi, e s'offervi l'ordine in tale lezione di modo tale, che dal principio fino al fine della mensa la lezione non manchi.

De Lectionibus S. Scripturae, & Theologiae moralis, necnon de disputationibus.

Alexan. VII. Ord. 5. 1661.

Clem. VIII. Ref. num. 10. §. Lectio.

Oltre le dette lezioni da farsi alla mensa, Alessandro VII. ne' suoi decreti al numero 5. del 1661. ordina, che in tutti i nostri Monasteri inviolabilmente si faccia la lezione di Sagra Scrittura ogni Domenica almeno, e sia Offizio del Padre Abate, e Superiore locale provvedere di soggetto idoneo, che la faccia, e tre giorni della Settimana, o due almeno si facci la lezione de' casi di coscienza per mezz' ora almeno, e questo sia officio del Padre Priore, se non vi sarà altro Lettore deputato, ma negli studj formati si faccia detta lezione da uno studente ad arbitrio del Padre Maestro, o pure si offervi quanto in ciò prescrive Clemente VIII. pro Regim. Regul. §. Lectio, cioè che la lezione di Sagra Scrittura, e di casi di Coscienza si faccia in ciascun Monastero in giorni dal Superiore destinati due volte la Settimana, e dopo la detta lezione si faccia tra Padri medemi la conferenza sopra la materia agitata in detta lezione.

In oltre in tutti i luoghi si metta il dubbio di casi di coscienza praticabili nella publica mensa, almeno tre volte la Settimana cominciando dal Padre Priore, o più antico di professione, e rispondendo colla dovuta modestia quelli, a' quali sarà imposto dal Superiore, il quale cogli altri Titolari dica qualche volta la sua sentenza, e in caso di controversia, niuno protervamente difenda il proprio parere, ma tutti s'acquietino quello, di che ha proposto, e deve risolvere il dubbio. E il predetto Ordine circa la lezione della Sagra Scrittura, e della morale s'intenda per quelle Badie, che saranno giudicate capaci di poterlo praticare dal Presidente nella prossima visita. Ne' luoghi di studio formato si facciano le dispute almeno tre volte la Settimana, secondo la disposizione del Padre Maestro, e giornalmente si propongano i dubbj, eccettuati i giorni di vacanza, di disputa, e quelli, ne' quali si deve fare la lezione de' casi, come sopra.

CAPITOLO XXXIX.

Della misura de' Cibi.

Ubi de carne quadruplum.

Crediamo per la Refezione d'ogni giorno, così di festa, come di nona a tutte le mensa bastare due vivande cotte per l'infermità di diversi, accioche quello che per forte non potrà mangiare dell'una, mangi dell'altra. Due dunque vivande cotte bastino alli Fratelli, ed avendo oltra queste pomi, o legumi s'aggiunga la terza. Una libra di pane per di basti a ciascuno, o sia per una sola refezione, o sia per desinare, e per cena: se hanno a cenare, sia di detta libra riservata dal Cellerario la terza parte per darla loro a cena, ma essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio e potestà dell'Abate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, purchè si fugga sopra tutto il mangiar superfluo, accioche mai al Monaco non

intervenga indigestione, imperocchè niuna cosa è così contraria ad ogni Cristiano, come la crapula, cioè il troppo mangiare, come dice il Signor nostro. Guardate, che i vostri cuori non siano aggravati dalla crapula, ed ebbrietà, ma alli Fanciulli di minore età non sia servata la medesima quantità, ma minore, che alli maggiori, servata però in tutti la parsimonia. E tutti si astenghino dal mangiare della carne di animali di quattro piedi, eccetto quelli, che sono al tutto deboli, e infermi.

CAPITOLO XL.

Della misura del Bevere.

Ubi de usui vini.

Ciascuno ha qualche proprio dono da Dio, chi in un modo, e chi in un altro, e però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell'altrui vivere, nondimeno avendo riguardo all'imbecillità, e debolezza degli infermi, crediamo bastare a ciascuno una emina di vino il dì, e questi a i quali Iddio dona grazia d'astinenza, sappiano d'averne a ricevere particolare mercede, ma se la necessità del luogo, o la fatica, o vero l'arder dell'estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del Superiore, il quale consideri in tutti li detti casi, che non vi sia sazietà, o vero ebbrietà, benchè leggiamo il vino in nessun modo convenirsi alli Monaci, ma perchè a i nostri tempi questa cosa non si può persuadere a' Monaci, almeno a questo solo acconsentiamo di non bere a sazietà, ma più parcamente, perchè il vino fa appofitare anco i savj. Ma dove la necessità del luogo fosse tale, che ne anche la sopradetta misura si potesse ritrovare, ma molto minore, o al tutto niente quelli, che quivi abitano, benedichino Dio, e non mormorino, perchè noi sopra tutte le cose gli ammoniamo, che siano senza mormorazione.

CAPITOLO XLI.

A che ora si conviene, che li Fratelli mangino.

De hora prandii, & cenae. Jejunijque per annum servandis.

Dalla Santa Pasqua infino alla Pentecoste li Fratelli mangino a festa, e la sera cenino, ma dalla Pentecoste in poi tutta l'estate digiunino la quarta, e sesta feria infino a nona (se già non avessero gli Monaci a durare fatica ne' campi, o vero non gli molestasse il troppo caldo dell'estate) ma gli altri giorni mangino a festa, il quale desinare di festa, lavorando loro ne' campi, o vero essendo il caldo dell'estate troppo eccessivo, sia continuato, e tutto ciò consista nella prudenza dell'Abate, il quale in tal modo temperi, e disponga ogni cosa, che l'anime si salvino, e che gli Fratelli facciano ogni cosa senza mormorazione. Ma dalli Idi, cioè dalli tredici di Settembre infino al principio di quaresima li Fratelli mangino sempre a nona, e nella quaresima infino a Pasqua, mangino a Vespro, ma esso Vespro in tal modo si dica, che quelli che mangiano non abbiano bisogno di lume di lucerna, ma sia finita ogni cosa con la luce del giorno, e in ogni tempo si temperi in modo l'ora o di cena, o di refezione, che con la luce del giorno si facciano tutte le cose.

Dichiarazione del Capitolo XLI.

Dove dice (dagli Idi di Settembre) dichiariamo

De jejunio, & cinerum.

mo tal digiuno doverli cominciare le quattro tempore di Settembre non doverli digiunare le Domeniche, e lo dispensiamo ne' giorni festivi della Chiesa, della Diocesi, de' Titoli della Congregazione, e delle feste speciali di nostra devozione, come del nostro Padre S. Gio. Gualberto, della Madonna, S. Sebastiano, S. Caterina, e lo dispensiamo due volte la Settimana, la terza, e quinta feria, eccetto se fosse digiuno di precetto, che allora si cambi in altro giorno. In Vallombrosa però, e in Pallignano non si dispensi il digiuno ne' sopradetti tempi più che due volte la Settimana, cioè il Martedì, e Giovedì, e se in detta Settimana vi saranno feste, la dispensa del digiuno di detti due giorni passi in detta festa. Si rimetta all'arbitrio, e prudenza dell'Abate il potere per causa ragionevole concedere alli Monaci il mangiar carne fuori dell'Avvento tre volte la Settimana, cioè Domenica, Martedì, e Giovedì, ma perchè il Sacro Monastero di Vallombrosa è capo di Religione, e quivi si è praticata più estata osservanza, non vi si mangi mai carne, eccetto nell'Infermeria da quelli, a' quali è permessa dalla Santa Regola, che dice: *Caronium usus infirmis, omninoque debilibus pro reparatione concedatur &c.* L'Avvento si offervi da pertutto con li soli cibi quadragesimali.

De hora Cenae.

Dove dice (colla luce del giorno) dichiariamo doverli stare alla consuetudine, la quale s'accomoda alla necessità de' Popoli, perchè gli Offizj Divini adesso si dicono non per nostra soddisfazione solamente, ma de' Popoli, da' quali le Chiese nostre sono frequentate, e però adesso non si puote osservare la Regola, e accomodarsi a divozione loro, accioche per l'indiscreta astinenza d'alimento corporale, i Monaci non restino troppo infiacchiti, ed inabili agl'esercizj Spirituali. Vogliamo si offervi nel vitto corporale l'infrafcritta forma, colla quale verranno nondimeno a mantenere la parsimonia Regolare.

Forma del vivere corporale.

La festa feria per memoria, e riverenza del Signore li digiuni sempre, e se sia possibile, ne' cibi quadragesimali. Da Pasqua fino a Santa Croce di Settembre, si dia la minestra, formaggio, e pietanza. Da Santa Croce fino all'Avvento, e da Natale fino alla Quinquagesima si dispensi al digiuno regolare due volte la Settimana: fuori della Quaresima, e dell'Avvento li possi mangiar carne il Martedì, Giovedì, e feste occorrenti, e secondo la qualità de' luoghi possino il Presidente, e Visitatori, e li propri Prelati dispensare altri giorni. Ne' digiuni di precetto sempre si offervi la consuetudine, che in essi si faccia la collazione con frutte, e con pochissimo pane, ma ne' digiuni Regolari si possa dare a colazione un poco più di pane, e frutte, e simile vogliamo si possa fare la festa feria, quando si digiuna per divozione, cioè da Pasqua a S. Croce rispetto alla lunghezza de' giorni, la festa feria nelli digiuni Regolari si dia a colazione un poco di pane, e qualche frutto, avendo nondimeno discrezione delli Giovani di minore età, e delli Vecchi, secondo la moderazione della S. Regola: nel tempo, che si cena si dia l'insalata cruda, e cotta, e la pietanza, ol-

tre alla quale si dia alcuna volta del formaggio, dove per sterilità di luogo, o per altro difetto non si possa dare l'insalata, si dia qualche altra ricompensa.

Nelle Solennità grandi, nelle Sacre, o nelle feste di Titoli de' nostri luoghi, perchè oggi si allarga un poco più la mano si possa uscire di questo Ordine, ricordandosi però sempre della parsimonia, e sobrietà.

Si provvegga dal Camerlengo, che alla mensa commune tutti i vasi da bere siano a una foglia.

La Settimana vicina alla Domenica dell'Avvento, e alla Quinquagesima, atteso che subito sopraggiunga il digiuno quadragesimale, però i Prelati per mantenere l'antica consuetudine, abbino paterna compassione alla fragilità umana usandò qualche più di spesa, e abbondante mensa.

CAPITOLO XLII.

Che niuno parli dopo Compieta.

Ubi de Lectione spirituali.

In ogni tempo devono li Monaci attendere al silenzio, e massimamente nell'ore della notte, e per tanto in ogni tempo, o di digiuno, o vero di desinare, se sarà tempo, che non li digiuni, subito che si saranno levati da cena, pongansi tutti a sedere in un luogo, e un di loro legga le collazioni, o vero le vite de' Santi Padri, o altra cosa, la quale edifichi gl'uditori, ma non si leggino già li primi sette libri della Bibbia, o vero li libri de' Re, percioche a tale ora non sarebbe utile agl'intelletti infermi udire questa Scrittura, ma leggarli nell'altre ore: Ma essendo giorno di digiuno, detto che sarà Vespro, e fatto alquanto d'intervallo, subito vadano alla lezione delle Collazioni (come abbiamo detto) e letti quattro, o cinque fogli, o vero quanto l'ora permette, ragunandosi tutti insieme per lo spazio, che si legge la lezione, eziandio quelli, che per avventura fossero in alcuna cosa a se commessa occupati, dicasi Compieta, ed uscendo da Compieta a niuno sia più lecito di parlare con nessuno di alcuna cosa. E se si troverà, che alcuno sia prevaricatore di questa Regola di silenzio, sia con più grave pena castigato, eccetto però, se sopravvenendo forastieri, bisognasse parlare, o vero l'Abate comandasse alcuna cosa, il che nondimeno si faccia con somma gravità, e modestia onestissimamente.

Dichiarazione del Capitolo XLII.

Loca, & tempora in quibus servandis silentium.

Dichiaro che sia perpetuo silenzio in Coro, Capitolo, Refettorio, e Dormitorio, e massime ne' luoghi vicini alla Chiesa, e dopo Compieta fatto il segno si servi il silenzio, finchè il Prelato in Capitolo dirà la Benedizione.

Dove dice (Subito) dichiaro doverli intendere largo modo, perchè si differisce un'ora, o più acciò per la cena fresca non sia nocivo entrare a letto, la quale basta sia anco d'un quarto d'ora.

CAPITOLO XLIII.

Di quelli, che vengono tardi all'Offizio Divino, o alla mensa.

Audito signo statim ad divinum Officium, & mensam accedant.

All'ora del Divino Offizio, subito, che si sarà udito il segno lasciandosi stare ogni cosa, che



che il Monaco facesse, con somma prestezza si corra, con gravità però, accioche la scurrilità non trovi occasione: Nessuna cosa dunque sia preposta all'opera di Dio. E se alcuno anderà all'ore della notte dopo la Gloria del Salmo nonagesimo quarto, cioè: *venite exultemus Domino* (il quale vogliamo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, e distintamente) non stia in Coro nell'ordine suo, ma nell'ultimo luogo dopo tutti, o separatamente in qualche luogo assegnato dall'Abbate a simili negligenti, dove sia veduto dall'Abbate, o vero da tutti, infino a tanto che finito l'Offizio con publica sodisfazione si penta. E perciò giudichiamo dovere questi tali stare nell'ultimo luogo, o in disparte, accioche essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna si emendino, imperochè se rimanessero fuori del Coro, farebbe forse tale, che o vero si ricorcherrebbe, e dormirebbe, o vero standosi di fuori attenderebbe alle favole, e così darebbe occasione al maligno, e per tanto entri dentro, accioche non perda il tutto, e per l'avvenire si emendi. Ma nell'ore del giorno, chi anderà all'opera di Dio dopo il verso, e la gloria del primo Salmo, che si dice dopo il verso, stia nel luogo ultimo (secondo la legge, che abbiamo detta di sopra) nè presuma d'accompagnarsi al Coro, che falmeggia, se prima non sodisfa, salvo però se l'Abbate per sua permissione non gli desse licenza, di maniera però che il colpevole perciò sodisfaccia.

Ma chi per sua negligenza, o difetto non anderà alla mensa all'ora della refezione innanzi al verso, accioche tutti insieme dichino il verso, ed orino, ed insieme tutti vadino alla mensa, sia per questo ripreso fino alla seconda volta, ma non si emendando, non sia ammesso alla partecipazione della comune mensa, ma separato dal conforzio di tutti, mangi solo, ed infino, che non averà sodisfatto, e non si farà emendato, sia privato della sua parte del vino. Similmente ancora sia punito chi non si troverà presente a quel verso, che dopo il cibo preso si dice. Nè presuma alcuno innanzi all'ora determinata, o dopo quella mangiare, o bere alcuna cosa, ma se qualche cosa farà dal Superiore ad alcuno offerta, ed egli ricuserà pigliarla, quando poi esso averà voglia di quello, che prima ricusò, o d'altra cosa, non gli sia conceduta in niun modo, infino che non sia venuto ad una conveniente emendazione.

Dichiarazione del Capitolo XLIII.

Dichiariamo, che gli colpevoli nelle cose contenute in questo Capitolo, servino l'usanza nostra, quale è inginocchiarsi, stiano così lo spazio d'un Pater noster, nondimeno chi in questa negligenza sarà colpevole, sia punito in maggior pena, secondo il delitto, dalli Superiori suoi. Es'inginocchino quelli, li quali non faranno la notte al fine del *Venite*, e al giorno quelli, che non faranno al fine del primo Salmo, li Seniori, e Titolari tutti s'inginocchino, e li Prelati no, eccetto se vi fosse il Reverendissimo Padre Presidente.

Dichiaro quelli non doverli inginocchiare, de'quali è cosa chiara a tutti, o almeno al Prelato la causa, perche non sono stati al principio, cioè il Sagrestano, o chi viene da dir Messa,

Nemo aliquid comedat, vel bibat ante vel post prescriptam horam.

Poenae in non servatis praecedens capit.

o simili, che hanno cause legitime. Il simile dichiariamo, che s'offervi l'usanza di domandare licenza dal partirsi dal Coro.

CAPITOLO XLIV.

Come abbino a sodisfare gli Scommunicati.

Quello, che per grave colpa è scomunicato dall'Oratorio, e della mensa, nel tempo, che nell'Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrato innanzi alla porta dell'Oratorio niente dicendo, ma solamente posto il capo in terra sia prostrato, ed inchinato alli piedi di tutti quelli, che escano dall'Oratorio, e questo faccia infino a tanto che l'Abbate giudicherà, che abbia sodisfatto. Il quale essendo dimandato dall'Abbate, subito andandovi, si getti dinanzi alli piedi di lui, e di tutti gl'altri Fratelli, accioche preghino per lui. Ed allora se l'Abbate lo commanderà, sia ricevuto in Coro, o vero in quell'ordine, e grado, che il detto Abbate ordinarà, in tal modo però, che non presuma nell'Oratorio d'imporre Salmo, dire lezione, o fare altra cosa, se di nuovo l'Abbate non glielo commanderà, ed a tutte l'ore in fine dell'Offizio si getti in terra nel luogo, dove stà, e così sodisfaccia infino a tanto che l'Abbate di nuovo gli comandi, che oramai resti da questa sodisfazione. Ma quelli, che per leggere colpe sono scomunicati solamente dalla mensa, sodisfacino nell'Oratorio, infino a tanto piaccia all'Abbate, e questo sempre faccino infino a tanto, che gli benedica, e dica basta.

Dichiarazione del Capitolo XLIV.

Perche la Scomunica maggiore è gravissima pena, e di gran momento, però dichiariamo non s'imponga dal P. Abbate se non per grandissima causa, con la premonizione canonica, e sempre avvertisca il Prelato a usare, potendo, prima ogni altra sorte di pena, che la Scomunica; ma separare della mensa, dal Coro, dalle ricreazioni, dalle Conversazioni degli altri, possa il Prelato ancora per le colpe minori, e così sospender dalla Messa, dalle Confessioni, dall'Offizio in Coro, e simili altre separazioni, le quali nella Regola sono chiamate Scomunicazioni.

CAPITOLO XLV.

Di quelli, che fallono nell'Oratorio.

Se alcuno pronunziando Salmo, Responsorio, Antifona, o vero Lezione fa qualche errore, se non s'umilierà ivi alla presenza di tutti, sia più gravemente punito, perche non vuole con umiltà correggere quel difetto, che ha per negligenza commesso. Ma li Fanciulli siano per così fatti errori battuti.

Dichiarazione del Cap. XLV.

Dichiaro quelli fallire per colpa, da quali si fa impedimento, o scandalo nel Coro, e si dà occasione agli altri d'errare, e questi tali s'inginocchino secondo l'usanza di nostra Congregazione, e non si levino fino non sia fatto segno dal Prelato, altrimenti siano castigati più severamente, ma chi fallisse senza scandalo del Coro, basta far segno d'umiltà, toccando la Terra per se stesso, inginocchiandosi solo a Dio.

De excommunicationibus.

De iis, qui occurrunt in choro.

CA.

CAP. XLVI.

Di quelli, che errano in qualunque altra cosa.

Se alcuno in qualsivoglia altra cosa lavorando in Cucina, in Cantina, nel Forno, nell'Orto in qualsivoglia arte, o in qualunque luogo si sia, mentre lavora, farà qualche difetto, o romperà, o perderà alcuna cosa, ovvero dovunque sia farà qualche errore, e non verrà subito dinanzi all'Abbate, o al Convento a manifestare spontaneamente il suo difetto, ed a sodisfare sia punito di maggior penitenza, quando per altri si sarà saputo, ma se la causa del peccato dell'Anima sarà segreta, la manifesti solamente all'Abbate, ovvero alli Padri Spirituali, i quali sappino curare, e guarire le loro proprie e altrui ferite, e piaghe, e non scoprirle, e publicarle.

Dichiarazione del Cap. XLVI.

Dove dice (non verrà subito) dichiariamo, che alli predetti falli, se vi sarà colpa mortale, non basta manifestare al Superiore, o in Capitolo tali delitti, ma bisogna ricorrere alla Confessione Sacramentale; intorno alla quale s'abbia riflessione a quanto prescrive PP. Clem. VIII. sopra i casi riservati nel Decreto emanato il dì 26. Maggio 1593.

De Sacramentis Penitentiae & Euchari- stiae, necnon Sacramentis M- s-ae, atque Capitulis culpabilibus. Clem. VIII. sup. cas. referat.

Ordiniamo, che ciascun Monaco non Sacerdote, o Converso sia tenuto confessarsi, e comunicarsi ogni otto giorni almeno, e specialmente correndo il Sagro tempo dell'Avvento, di Quadragesima siccome nelle Feste più solenni, ed in quelle della Vergine Madre di Dio, esortando i Sacerdoti a praticare frequentemente il Sacramento della Penitenza, e a celebrare non solo le feste infallibilmente, ma ogni giorno, quando non siano legittimamente impediti, e mancando senza licenza del Prelato, siano ripresi, e castigati con digiuno in pane, ed acqua quanti giorni averanno differito. E perche si è ragionato di rendere le colpe in Capitolo ordiniamo, che ogni Sabato si rendano le colpe, secondo l'antica Consuetudine nostra, eccettuando li Titolari. E fra Settimana vogliamo, che il Priore tenga il Capitolo alli Monaci non Sacerdoti.

Dichiarando, che ogni volta il Priore Clausurale, o Decano terrà Capitolo, poiche avrà finite le riprensioni delli Monaci, e giudicando il Priore, o Decano la detta riprensione degna di castigo, debba imporre a' Monaci, che faranno stati ripresi la debita soddisfazione.

CAPITOLO XLVII.

Del significare l'ora del Divino Offizio.

Sia cura dell'Abbate di giorno, e di notte d'annunziare l'ora dell'Offizio Divino, o che egli stesso l'annunzi, o commetta questa cura ad un Fratello, il quale sia talmente sollecito, tutte le cose a ore competenti siano finite, e dopo l'Abbate secondo l'ordine di ciascuno, impongano i Salmi, ovvero l'Antifone quelli a quali sarà comandato: Ma niuno presuma nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto Offizio, accioche s'edifichino gl'uditori, il che si faccia con umiltà, gravità, e tremore da quello, al quale cioè l'Abbate commanderà.

Ubi de legendis ad Lectio- nes & cantum.

Dichiarazione del Cap. XLVII.

Ordiniamo, che ciaschedun Prelato sia tenuto ritrovarsi alli Divini Offizj Notturni, e diurni, se già non saranno impediti da causa molto importante, ed essendo negligenti siano corretti, e castigati ad arbitrio del Presidente, e Visitori eletti dal Capitolo per li Definitori.

Prelati inter- sive Curias, diurnisque officijs.

CAPITOLO XLVIII.

Dell'opera delle mani quotidiana.

L'oziosità è nemica dell'Anima, e però a certi tempi si devono occupare li Fratelli in qualche lavoro, ed opera di mano, e per certe ore nella Lezione Divina, e però crediamo questi due tempi doverli con questa disposizione ordinare, cioè, che da Pasqua infino alle Calende d'Ottobre, la mattina uscendo da Prima lavorino quello sarà necessario, infino a quasi l'ora quarta, e dall'ora quarta infino appresso a festa, attendino alla Lezione. Dopo Festa levati, che saranno da Mensa, riposinti a Letti loro con ogni silenzio; ovvero chi per avventura volesse leggere da se, legga in tal modo, che non inquieti gl'altri. Dicasi Nona più per tempo circa l'ora ottava, e poi di nuovo operino quello, che si avrà da fare infino a Vespri: Ma richiedendo la povertà del luogo, che i Monaci per loro medemi s'occupino a raccorre le biade, non si contristino, perche allora sono veramente Monaci, quando vivono delle fatiche delle proprie mani, come facevano i nostri Padri, e gl'Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, e con misura per rispetto de' pusillanimi. Ma dalle Calende d'Ottobre infino al principio della Quadragesima diano opera alla Lezione infino all'ora seconda nella quale si dica Terza, e poi tutti infino a Nona lavorino nell'opera sua secondo gl'è comandato, e fatto il primo segno dell'ora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, siano apparecchiati infino che suonerà il secondo segno. Ma dopo mangiato, attendino alle loro Lezioni, o vero a i Salmi.

Ubi etiam de Meditatione, & Lectione spirituali.

Ma ne' giorni di Quaresima dalla mattina infino a tutta l'ora di Terza, attendino alle Lezioni, e poi infino a tutta la Decima operino, e faccino quello, che a loro sarà imposto. Ne' quali giorni della Quaresima prendino tutti un Libro per uno dalla Libreria, e li leggino per ordine intieramente, i quali Libri si devono dare nel principio della Quaresima. Ma sopra tutto s'ordini, che uno, o due delli più Vecchi vadano attorno per il Monastero, quando li Fratelli attendano alla Lezione, ed abbino cura, che non si trovi qualche Fratello accidioso, il quale stia in ozio, o attenda alle favole, e non sia attento alla Lezione, e non solamente non fa bene a se, ma disturba, e inquieta gl'altri e trovandosi alcun tale (il che a Dio non piaccia) sia ripreso la prima, e seconda volta, e non s'emendando soggiaccia alla correzione della Regola, di modo, che gl'altri ne temano. Non s'accompagni, nè congiunga l'un Fratello all'altro nell'ore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lezione, eccetto quelli, che a varj Offizj sono deputati. Ma se alcuno sarà sì negligente, e pigro, che non voglia, o non sappia meditare, nè leggere, sia-

O s gli